



**COMUNE DI CERDA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

ORDINANZA SINDACALE NR. 25 DEL 01 LUG. 2022.

***PROVVEDIMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE: PIAZZA DOTTOR ILARDI***

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che nel nostro centro abitato è fruibile una struttura di ritrovo, aggregazione, socialità quale la **villa comunale** ed una delle piazze cittadine di maggior afflusso e di concentrazione di persone, particolarmente bambini, ragazzi e intere famiglie con bambini e che maggiormente con l'approssimarsi dell'estate si riversano numerosi;

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale di Cerda intende adottare atti finalizzati a salvaguardare al meglio i principali luoghi comunali, per pubblica fruizione, per assicurare le migliori condizioni di vivibilità specialmente durante il periodo estivo, con particolare riferimento alle belle serate;

**ATTESO CHE**

un lato della villa comunale ricade in un'area della piazza dottor Ilardi che presenta una stretta strada che per le caratteristiche (costruttive) di percorribilità, per la finalità di collegamento che costituisce e per l'esiguo numero di residenti viene usata praticamente mai ai fini della circolazione automobilistica, piuttosto moltissimo per la circolazione pedonale dai tanti cittadini che usano passare il tempo presso sia l'attività di pubblico esercizio sia per il ludico stazionamento nei pressi di quel lato della villa comunale, particolarmente sereno e rassicurante a causa della quasi totale assenza di circolazione veicolare, che permette di godere della bellissima quasi unica area del centro storico in totale assenza di pericoli;

**RAVVISATO CHE**

la presenza in loco di esercizio pubblico è occasione di convivialità e che la convivialità fuori casa migliora la qualità della vita delle persone, dà slancio sociale ai territori;

secondo i cittadini la presenza di un esercizio pubblico e la presenza di tale tipologia di attività rappresenta una importante occasione per assicurare una buona qualità della vita, rendendo i territori vitali ed aperti alla relazionalità e che la presenza degli esercizi pubblici renda i luoghi anche più sicuri e frequentabili e che è obiettivo dell'Amministrazione in ultimo creare le adatte condizioni affinché si possa evitare la degenerazione della movida;

**CONSIDERATO** che l'ingresso dell'esercizio pubblico ivi presente è individuato sulla detta stretta via e che l'area davanti detto ingresso in altri periodi dell'anno è sufficiente ad assicurare il regolare e opportuno passaggio in ambo i sensi al fine di potersi recare all'interno dell'esercizio, tuttavia nel periodo estivo, con particolare riferimento ai mesi di Luglio ed Agosto, subisce notevole incremento dell'utilizzo di individui per cui diventa incompatibile la finalità di destinazione con le caratteristiche di via a circolazione aperta;

**PRESO ATTO** che specialmente nelle ore notturne l'area stradale di detto sito, non è transitata da autoveicoli e la eventuale chiusura non comporta problematiche alla normale circolazione della zona; piuttosto nelle ore serali detta area stradale è esclusivamente utilizzata dalla circolazione pedonale;

**RITENUTO** che è fondamentale assicurare, ogni misura di sicurezza finalizzata ad assicurare condizioni di salvaguardia delle persone che si trovano in detta area stradale anche al solo fine di utilizzare i servizi dell'esercizio pubblico, ivi presente ai siti, con particolare riferimento alla condizioni contingenti della situazione reale della località in parola del centro abitato, il cui unico punto di riferimento e di accesso delle persone risulta essere costituito dall'esercizio pubblico e che la circolazione veicolare non subisce alcun depauperamento dalla sottrazione al pubblico passaggio della porzione, modesta, dell'area stradale in parola; piuttosto il sito acquisisce ogni caratteristica finalizzata ad assicurare la pubblica incolumità proprio dalla destinazione esclusiva di detta area stradale alla circolazione pedonale con il non trascurabile risultato finale di rendere vivibile la zona;

che dette misure possono essere rese certe ed efficaci solo in assenza di veicoli in sosta ed in circolazione, dato che la presenza di veicoli non è assolutamente compatibile con le finalità e gli obiettivi amministrativi sopra detti;

## RAVVISATO

pertanto, che, con certezza, ricorrono le condizioni per cui

- è fondamentale assicurare la assenza di veicoli nelle prossimità dell'ingresso del pubblico esercizio al fine di garantire la presenza di utenze pedonali in considerazione della non trascurabile circostanza del periodo in cui ci si trovi attualmente, **con la istituzione di aree pedonali mediante chiusura al traffico veicolare;**

## CONSIDERATO

- che le finalità svolte dalla struttura **villa comunale e dall'esercizio pubblico**, rivestono indubbiamente le caratteristiche di servizio pubblico ed utile alla collettività senza che l'Amministrazione Comunale possa omettere di fornire ogni misura opportuna e proporzionale alla occasione nel contesto dell'esercizio di ogni azione finalizzata al miglioramento delle condizioni di vivibilità del centro abitato di Cerda, i cui cittadini nel periodo estivo abbisognano in particolare modo;

## VISTI

- il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
- D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada)
- Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
- Statuto Comunale di Cerda

## **ORDINA**

### **• PER LA PIAZZA DOTTOR ILARDI**

- **DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, PER TUTTI I VEICOLI NELL'AREA STRADALE, A MONTE DI PIAZZA DOTTOR ILARDI, PIU' PRECISAMENTE TRA I CIVICI 15 E 22.**
- **DIVIETO VALIDO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2020, DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 02.00.**

*La presente Ordinanza diverrà operativa dopo la posa dei prescritti segnali previsti dal D.P.R. 495/92;*

*L'Ufficio della Polizia Municipale di Cerda è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cerda, all'Albo Pretorio on line ed in altri modi possibili di diffusione;*

*Il Corpo della Polizia Municipale unitamente alle altre Forze di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/1992, curerà l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento ed a chiunque è obbligo di osservarle; per i trasgressori e chiunque si rende reo di violazioni punibili, saranno applicate le relative sanzioni.*

*Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:*

- ▶ *entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495*
- ▶ *entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034.*

Dalla Residenza Municipale, addì \_\_\_\_\_

01 LUG. 2022



**IL SINDACO**  
**Salvatore Geraci**